



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI AZZANO MELLA – CAPRIANO DEL COLLE – MAIRANO

C/O Comune di Azzano Mella - Piazza Dante Alighieri n.1 – 25020 Azzano Mella (Bs)

Tel. 030/9748449 (int. 1) Web: www.comune.azzanomella.bs.it/cuc

E-mail: cuc@comune.azzanomella.bs.it Pec: cuc@pec.comune.azzanomella.bs.it

**PROCEDURA APERTA GESTITA INTERAMENTE CON SISTEMI TELEMATICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO, E DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO - Periodo 01.09.2016 – 31.08.2019. CON OPZIONE DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 (CIG 6735667040)
SERVIZI DEI COMUNI DI AZZANO MELLA (BS) E MAIRANO (BS).**

QUESITO 6

UNA DITTA HA FORMULATO IL SEGUENTE QUESITO:

- 1- Con riferimento ai punti 10) e 11) della tabella di attribuzione dei punteggi dell’Offerta tecnica, a pag. 17 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire quale sia il motivo o l’interpretazione di tale richiesta. Infatti come previsto dalla Clausola Sociale prevista dal CCNL di settore tutto il personale attualmente impiegato presso il Servizio deve essere assunto dall’Azienda subentrante.

RISPOSTA:

- 1- L’art.50 del D.Lgs. 50/2016 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi), richiamando il rispetto dei principi europei in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, prevede quanto segue:

*“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti **possono** inserire, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli*

nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.”

Il nuovo codice dei contratti pubblici non impone quindi l'obbligo del riassorbimento dell'organico, ma la facoltà.

Il D.Lgs. 50/2016 si mostra in linea con quanto già espresso sul tema da parte del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, III, n. 1255/2016) dove si ricorda che:

la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ulteriormente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5890/2014).